



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Eni S.p.A.
Refining & Marketing
Raffineria di Taranto
enimtaranto.dir@pec.eni.it

E, p.c., Alla Commissione Istruttoria IPPC
cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento coordinamento amministrativo
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO DI RIESAME DELL'AIA RILASCIATA ALLA ENI S.P.A. RAFFINERIA DI TARANTO – PROCEDIMENTO ID 42/9677.

Si trasmette in allegato copia del parere istruttorio conclusivo, reso dalla commissione AIA-IPPC con nota del 18/02/2019, prot. n. CIPPC/276.

L'atto fa riferimento al procedimento di riesame del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con D.M. 92 del 14/03/2018 per la verifica dell'adempimento di quanto prescritto all'art. 1, comma 4 del sopracitato Decreto (rif. Prescrizione n. 11 del parere istruttorio conclusivo).

Trattandosi di modifiche non sostanziali in conformità con quanto disposto dall'art. 29-*nonies*, comma 1 del d.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione istruttoria nel sopracitato Parere.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento, laddove necessario, del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

Il Dirigente

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

All.: prot. CIPPC n. 276 del 18/02/2019

ID Utente: 374

ID Documento: DVA-D3-AG-374_2019-0083

Data stesura: 20/02/2019

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 20/02/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂



COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
aia@pec.minambiente.it

Al Direttore Generale ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione parere istruttorio conclusivo relativo alla domanda di riesame dell'AIA rilasciata alla ENI S.p.A. Raffineria di Taranto, Procedimento ID 42/9677 – ERRATA CORRIGE.

Si trasmette allegato alla presente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, il Parere Istruttorio Conclusivo relativo al procedimento in oggetto.

La presente annulla e sostituisce la nota prot. CIPPC 262 del 15/02/2019.

Il Presidente f.f.

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All. PIC id. 9677

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225077

e-mail: commissione AIA@minambiente.it e-mail PEC: cippc@pec.minambiente.it

ID Utente: 426

ID Documento: CIPPC-426_2019-0050

Data stesura: 15/02/2019



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.**

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro n. 92 del 14 marzo 2018 per l'esercizio della Raffineria di Taranto della società ENI S.p.A. - Verifica prescrizione di cui all'art. 1, comma 4 (rif. Prescrizione n. 11 del parere istruttorio conclusivo) - (ID 42/9677).

GESTORE	ENI S.P.A. RAFFINERIA DI TARANTO
LOCALITÀ	TARANTO
DATA DI EMISSIONE	8 FEBBRAIO 2019

Gruppo Istruttore:

Dott. Antonio Fardelli – Referente

Avv. David Roettgen

Ing. Claudio Ropicetta

Ing. Paolo Garofoli (Regione Puglia)

Ing. Aniello Polignano - (Provincia di Taranto)

Ing. Giancarlo Ciaccia (Comune di Taranto)

Ing. Mauro De Molfetta (Comune di Statte)



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	3
2. INTRODUZIONE.....	6
2.1 <i>Atti presupposti</i>	6
2.2 <i>Atti normativi</i>	7
2.3 <i>Attività istruttorie</i>	10
3. IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC	11
4. EMISSIONI ODORIGENE DI RAFFINERIA (MONITORAGGIO E RIDUZIONE).....	12
5. ADEMPIMENTO ART.1, COMMA 4 del DM 92 del 14/03/2018	15
5.1 <i>Descrizione del Campo boe marittimo e delle operazioni di carico/scarico</i>	15
5.2 <i>Monitoraggio delle emissioni odorigene presso il CBM</i>	22
5.3 <i>Monitoraggio delle emissioni odorigene in rada Mar Grande</i>	25
6. PROPOSTA NUOVO MONITORAGGIO EMISSIONI ODORIGENE PRESSO CBM	26
7. CONCLUSIONI	27
8. TARIFFA ISTRUTTORIA.....	28
9. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	28



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
Autorità controllo di	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Puglia.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Gestore	ENI S.p.A. - Raffineria di Taranto, installazione IPPC sita nei Comuni di Taranto e Statte, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014)
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014)



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	<p>Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Conclusioni sulle BAT	<p>Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo". Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	<p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it, al fine della consultazione del pubblico.</p>
Valori Limite di Emissione (VLE)	<p>La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

2. INTRODUZIONE

La Eni S.p.A. Raffineria di Taranto (di seguito “il Gestore”) è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto di AIA DM 0000092 del 14/03/2018 per l’esercizio rispettivamente della Raffineria e della Centrale Termoelettrica site nei Comuni di Taranto e Statte.

L’Art. 1, comma 4 del DM 92 del 14/03/2018, prescrive al Gestore di presentare all’Autorità Competente, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell’AIA, uno studio volto a valutare l’eventuale presenza di emissioni odorigene connesse all’attività di carico/scarico presso il Campo Boe. Tale studio deve essere corredato anche di dati statistici della movimentazione degli ultimi tre anni, da stime quali-quantitative dei fenomeni odorigeni e da una descrizione delle operazioni e delle procedure attuate.

Il Gestore, in adempimento a quanto prescritto all’Art.1, comma 4 del Decreto AIA DM 92 del 14/03/2018 (rif. Prescrizione n.11 del Parere Istruttorio Conclusivo), ha presentato l’istanza prot. RAFTA/DIR/MV/286 del 26/09/2018 acquisita al prot. DVA/21649 del 27/09/2018.

Con nota prot. DVA/22438 del 08/10/2018, l’Autorità Competente ha comunicato l’avvio del procedimento istruttorio di Riesame dell’AIA, identificato con l’ID 42/9677.

2.1 Atti presupposti

Visto	il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/153/07 del 25/09/07, registrato alla Corte dei Conti il 9/10/07 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-1146/20186 del 11/10/2018, che assegna le attività istruttorie connesse alle domande di Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale della Società ENI S.p.A. – Raffineria di Taranto, al Gruppo Istruttore così costituito: – Dott. Antonio Fardelli (Referente GI) – Ing. Claudio Franco Rapicetta – Avv. David Roettgen
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: – Ing. Paolo Garofoli - Regione Puglia – Ing. Aniello Polignano – Provincia di Taranto – Ing. Giancarlo Ciaccia – Comune di Taranto – Ing. Mauro De Molfetta – Comune di Statte



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

preso atto	che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: – Ing. Giuseppe Di Marco – Ing. Carlo Carlucci
------------	--

2.2 Atti normativi

visto	il DLgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.,
visto	Il D.L. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED)
visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">– devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;– non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;– è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente– l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;– devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; <p>deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.</p>
visto	<p>L'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 46/2014 a norma del quale:</p> <p><i>“Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all'Allegato I al decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo.”</i></p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale <i>“i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.”</i></p>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”</i></p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”</i></p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i><i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. “</i>
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale <i>“l'autorità competente può fissare valori limite di emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</i><i>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”</i>
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che</i></p>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

	<i>avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. “</i>
visto	l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;
visto	l'articolo 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che disciplina i Riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.
visto	le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale, che hanno recepito anche le linee guida a livello comunitario, e precisamente: <ul style="list-style-type: none">• il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 “<i>Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372</i>”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005;• il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 “<i>Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59</i>”, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione delle Direttive 96/61/CE e 2010/75/UE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale, e precisamente: <ul style="list-style-type: none">– <i>Conclusioni sulle BAT concernenti la raffinazione di petrolio e gas ai sensi della Direttiva 2010/75/UE (Decisione 2014/738/UE del 09/10/2014)</i>– <i>Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Refining of Mineral Oil and Gas – 2015</i>
visto	il “Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi (TA)” per gli inquinanti benzo(a)pirene e PM10, approvato dalla Regione Puglia con decreto di Giunta Regionale n. 1944 del 02/10/2012.
visto	Il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 166 del 17-12-2013.
vista	La Legge Regionale n. 23/2015 “ <i>Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17</i> ”, relativa alla “ <i>Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale.</i> ”



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

2.3 Attività istruttorie

Vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto di AIA prot. Decreto di AIA DM 0000092 del 14/03/2018 per l'esercizio rispettivamente della Raffineria e della Centrale Termoelettrica site nei Comuni di Taranto e Statte.
Visto	Il Decreto VIA/AIA prot. DVA-DEC-2011-0000573 del 27/10/2011 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha rilasciato alla ENI S.p.A. l'autorizzazione per il progetto "Raffineria di Taranto – Adeguamento stoccaggio del greggio proveniente dal giacimento Tempa Rossa da realizzarsi nel Comune di Taranto".
esaminata	La documentazione, prot. RAFTA/DIR/MV/286 del 26/09/2018 acquisita al prot. DVA/21649 del 27/09/2018, trasmessa dal Gestore in adempimento a quanto prescritto all'Art.1, comma 4 del Decreto AIA DM 0000092 del 14/03/2018 (rif. Prescrizione n.11 del Parere Istruttorio Conclusivo).
vista	La nota prot. DVA/22438 del 08/10/2018, con cui l'Autorità Competente ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio di Riesame dell'AIA, identificato con l'ID 42/9677.
vista	La Relazione istruttoria trasmessa da ISPRA con nota prot. 2018/64686 del 9/11/2018, acquisita al prot. CIPPC/1309 del 12/11/2018.
esaminate	Le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione del presente parere, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
vista	La e-mail di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per l'approvazione in data 3/12/2018 dalla segreteria della Commissione al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC/1516 del 14/12/2018 comprendente i relativi allegati circa l'approvazione nonché il parere della Regione Puglia reso attraverso il contributo di ARPA Puglia di cui alla nota prot. n. 82318 del 12/12/2018.
vista	La e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo aggiornato tenendo conto delle osservazioni ricevute dalla Regione Puglia, inviato per l'approvazione in data 31/01/2019 dalla segreteria della Commissione al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC/219 del 8/02/2019 comprendente i relativi allegati circa l'approvazione.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

3. IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC

Ragione sociale	Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals – Raffineria di Taranto
Indirizzo sede operativa	S.S. 106 Jonica – 74123 TARANTO
Sede Legale	Piazzale Enrico Mattei 1 – 00144 Roma
Rappresentante Legale	Bernardo CASA Via Laurentina, 449 – 00144 Roma
Tipo impianto	Raffineria
Codice e attività IPPC	<u>Attività 1:</u> <ul style="list-style-type: none">• Raffinerie di Petrolio e di gas Codice IPPC: 1.2• Classificazione NACE: Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati Codice 23.20• Classificazione NOSE-P: Trasformazione di Prodotti Petroliferi Codice 105.08 <u>Attività 2:</u> <ul style="list-style-type: none">• Centrali termiche ed altri Impianti di combustione di potenza termica di almeno 300 MW - Codice IPPC 1.1• Classificazione NACE: Produzione di energia elettrica – Codice 35.11;• Classificazione NOSE-P: Processi di combustione >300 MW - Codice 101.01
Gestore Impianto	Michele VIGLIANISI S.S. 106 Jonica – 74123 TARANTO 099 4782210 – michele.viglianisi@eni.com
Referente IPPC	Francesco PICARDI S.S. 106 Jonica – 74123 TARANTO 099 4782426 - francesco.picardi@eni.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI (stabilimento soggetto a notifica ed alla presentazione del rapporto di sicurezza)
Numero di addetti	404
Sistema di gestione ambientale	SI – ISO14001 - EMAS
Certificato di prevenzione incendi	La Raffineria di Taranto è soggetta agli adempimenti del D.Lgs. 105/15.
Periodicità dell'attività	Continua
Misure penali o amministrative riconducibili all'installazione o parte di essa	E' in corso un procedimento relativo a fenomeni di emissione odorigene.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

**4. EMISSIONI ODORIGENE DI RAFFINERIA
(MONITORAGGIO E RIDUZIONE)**

Il Gestore, preliminarmente fornisce un elenco dei composti potenzialmente odorigeni presenti in Raffineria.

Composto	Categoria	Odor Index
n-amilmercaptano	RSH	4,30 10 ⁷
Metilmercaptano	RSH	4,10 10 ⁷
Metildisolfuro	RSH	3,70 10 ⁷
Dimetilsolfuro	RSH	2,62 10 ⁷
Etilmercaptano	RSH	1,21 10 ⁷

Composto	Categoria	Odor Index
Tiofene (C2/3/4)	RSH	1,06 10 ⁷
2-metilpentano	COV	2,83 10 ⁶
Acido solfidrico	H ₂ S	2,04 10 ⁶
Butadiene (1,3)	COV	1,91 10 ⁶
Difenilsolfuro	RSH	7,86 10 ⁵
n-butano	COV	3,48 10 ⁵
Cicloesano	COV	3,06 10 ⁵
Ammoniaca	NH ₃	1,81 10 ⁵
Propilene	COV	1,50 10 ⁵
Butene	COV	1,09 10 ⁵

Le potenziali sorgenti di emissione odorigena individuate dal Gestore, considerando le unità che durante il normale funzionamento della Raffineria processano, mobilitano o stoccano le sostanze odorigene identificate, risultano essere le seguenti:

- impianti di processo (pompe e compressori, agitatori, prese campione, spurghi, valvole e giunti flangiati);
- impianto di trattamento delle acque reflue (vasche di sollevamento, vasche di collettamento, separatori API, separatori PPI, trattamento fisico-chimico, trattamento biologico, trattamento fanghi);



Commissione Istruttoria AIA-IPPC Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

- serbatoi di stoccaggio (interspazio tra le tenute del tetto galleggiante, guide di supporto del tetto, tubi di campionamento);
- aree di movimentazione dei prodotti (bracci di carico).

La Raffineria di Taranto ha implementato un Piano di Monitoraggio delle Emissioni Odorigene al fine di verificare l'impatto olfattivo connesso con l'esercizio della Raffineria.

Il Gestore dichiara che il monitoraggio della concentrazione di odore viene effettuato secondo il metodo UNI EN 13725:2004 (espressa in unità odorimetriche per m³ - UO/m³) su base mensile, campionando l'aria ambiente in corrispondenza dei seguenti punti di monitoraggio individuati all'interno del perimetro di Raffineria ed in funzione dei seguenti differenti regimi di vento identificabili: "worst case" con direzione del vento Nord/Nord-Ovest, direzione critica rispetto a potenziali recettori dell'abitato di Taranto, "best case" con direzione di provenienza opposta (Est/Nord-Est).

I punti di campionamento di cui sopra sono ubicati in prossimità dei seguenti item di Raffineria:

- serbatoio T6003;
- serbatoio T3005;
- serbatoio T9301;
- serbatoio T3104;
- serbatoio T3216;
- serbatoio T3118;
- pensiline di carico autobotti area extrarete;
- varco 7 presso area rete;
- varco pontile di Raffineria;
- idrante n. 80 presso area rete;
- area presso l'ex stabilimento GPL (nuovo punto di monitoraggio previsto a partire da Aprile 2018);
- area Sud-Ovest Raffineria (nuovo punto di monitoraggio previsto a partire da Aprile 2018).

Nella seguente tabella fornita dal Gestore sono riportate le concentrazioni di odore misurate nel 2016, 2017 e nel primo trimestre del 2018 presso i punti di monitoraggio della Raffineria previsti dal Piano (rif. *Piano di Monitoraggio delle Emissioni Odorigene – Rev. 2*).



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

Punto di monitoraggio	U.M	2016												2017						2018			
		24/03/16	30/03/16	27/06/16	30/06/16	12/09/16	28/09/16	14/12/16	28/12/16	Media 2016	23/03/17	08/03/17	29/06/17	20/06/17	28/09/17	20/09/17	01/12/17	05/12/17	Media 2017	30/03/18	27/03/18		
		BC	WC	BC	WC	BC	WC	BC	WC	BC	WC	BC	WC	BC	WC	BC	WC	BC	WC	BC	WC	BC	WC
Serbatoio T6003	UO/m ³	30	25	44	72	48	45	40	49	44	28	40	49	34	37	45	37	39	39	30	30	35	35
Serbatoio T3005	UO/m ³	22	25	25	24	30	28	52	45	31	30	38	30	43	30	32	35	36	36	32	32	30	30
Serbatoio T9301	UO/m ³	40	37	27	24	32	35	26	25	31	34	29	35	34	30	30	28	31	31	28	28	28	28
Serbatoio T3104	UO/m ³	30	25	40	52	40	32	25	23	33	28	38	28	32	35	30	35	34	34	30	30	30	30
Serbatoio T3216	UO/m ³	35	28	25	48	32	35	30	26	32	30	30	35	40	28	45	36	34	34	32	32	45	45
Serbatoio T3118	UO/m ³	48	35	33	35	45	40	28	32	37	23	28	28	30	28	28	33	30	30	32	32	32	32
Pensiline di carico autobotti	UO/m ³	25	25	25	30	25	40	44	48	33	40	45	28	30	32	30	30	34	34	35	35	45	45
Varco 7	UO/m ³	22	25	21	20	30	30	30	32	26	25	27	25	38	24	35	40	30	30	35	35	43	43
Varco pontile	UO/m ³	22	20	20	20	35	25	25	29	25	22	20	25	22	25	30	25	24	24	30	30	28	28
Istrante n°80	UO/m ³	40	35	24	26	22	25	28	25	28	40	48	35	35	40	40	30	37	43	43	30	30	30

BC: campagna "best case"

WC: campagna "worst case"



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

5. ADEMPIMENTO ART.1, COMMA 4 del DM 92 del 14/03/2018

5.1 Descrizione del Campo boe marittimo e delle operazioni di carico/scarico

La Raffineria dispone, all'interno del porto di Taranto, al centro della rada del Mar Grande, di un Campo Boe Marino (CBM), che consente la movimentazione di prodotto petrolifero da navi cisterna, aventi portata lorda fino a 250.000 tonnellate, alla Raffineria. Il CBM è collegato con il parco serbatoi della Raffineria mediante un oleodotto sottomarino (*Sea-line*) di diametro 34" e di circa 3,6 km di lunghezza, dalla linea di costa al manifold sottomarino, ubicato a circa 22 m di profondità dal livello del mare.


Il CBM è costituito da una boa pontone e da cinque boe di ormeggio nave, dotate di corpo morto ancorato sul fondo del mare. La boa pontone, mediante due manichette flessibili, collega la petroliera al manifold sottomarino, collegato a sua volta all'oleodotto mediante un giunto flangiato. Il manifold sottomarino è costituito da un collettore da 34", da due stacchi da 20" e da una struttura di sostegno: ogni stacco da 20" è composto da valvola di intercettazione, valvola di non ritorno e tronchetto flangiato a 45° e le valvole di non ritorno sono montate in modo da poter effettuare l'esportazione di prodotto petrolifero sul manifold 20" lato ovest e l'importazione sul manifold 20" lato est. La portata massima consentita del manifold è pari a 7.000 mc/h.

La boa pontone è collegata alle valvole di fondo tramite flessibili da 20" (ognuno costituito da cinque manichette) ed ogni flessibile è dotato di un giunto *Break Away* e cassoni di galleggiamento: il giunto interrompe meccanicamente il flusso a monte/valle del giunto in caso di sollecitazioni anomale delle manichette stesse, limitando l'eventuale fuoriuscita di prodotto.

I collegamenti fra boa pontone e i manifold delle navi sono realizzati con due stringhe composte da 7 manichette da 16".



Commissione Istruttoria AIA-IPPC Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.



Il Gestore dichiara che il carico/scarico nave al CBM avviene seguendo precise fasi, avvalendosi anche di ditte terze, ed in conformità alla specifica istruzione operativa prevista dal Sistema di Gestione Integrato (SGI) per la Salute, la Sicurezza, l'Ambiente, la Prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti e la Security della Raffineria (procedura Opi SG HSE 025 – Modalità di carico e scarico prodotti presso pontile petroli e campo boe a mare):

- fase di ormeggio della nave: durante questa fase il Comandante della nave deve eseguire le indicazioni fornite dal Pilota del "servizio rimorchiatori" in modo da disporre la corretta posizione della nave rispetto alla posizione delle boe di ormeggio. Posizionata la nave, il "servizio ormeggiatori" provvede ad ancorarla alle boe di ormeggio;
- servizio di *safety* e di Prevenzione Ambientale: durante tutta la fase di ormeggio della nave, fino al disormeggio, le aziende concessionarie dei servizi di prevenzione incendi e prevenzione inquinamenti assicurano, in ottemperanza a quanto disposto nel regolamento di sicurezza del porto, un servizio eseguito da personale qualificato. In questa fase viene



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

effettuata una prima verifica visiva dell'integrità delle strutture della boa pontone, delle flange di isolamento, degli accoppiamenti flangiati dei tronchetti nonché il corretto allineamento delle valvole e l'esito della verifica viene documentato su check-list e archiviato;

- ispezione di bordo e compilazione documentale: alla conclusione della fase di ormeggio, prima di iniziare le operazioni di movimentazione del prodotto petrolifero, viene effettuata una ispezione delle cisterne della nave e vengono compilate le check list "Lista di controllo di sicurezza tra nave e terra" e "Informazioni pre operative terminale marittimo/nave";
- attacco flessibili per collegamento dalla boa pontone al manifold della nave;
- fase di movimentazione (carico/scarico) del prodotto petrolifero: terminata la fase di attacco dei flessibili tra manifold della nave e boa pontone, viene effettuata l'apertura della valvola di fondo del manifold sottomarino da ditta specializzata in attività subacquea. Inizialmente il flusso di prodotto è controllato a bassa portata per verificare il regolare passaggio da nave a raffineria; la portata è controllata sia dalla sala controllo nave che dalla sala controllo della raffineria, che verifica la corretta movimentazione dal livello del serbatoio in ricezione. Dopo la verifica, la portata può essere aumentata sino alla massima pressione di esercizio al manifold nave;
- stacco flessibili per scollegamento dalla boa pontone dal manifold della nave: terminata la movimentazione del prodotto vengono chiuse le valvole di circuito sulla nave, sul manifold sottomarino e in raffineria. Il contenuto di prodotto residuo nei flessibili viene spiazzato con acqua a cura della nave, secondo quanto previsto dalle disposizioni della Capitaneria di Porto;
- fase di disormeggio della nave.

Nelle tabelle seguenti fornite dal Gestore sono riportati i dati di movimentazione del prodotto petrolifero da navi cisterna al CBM negli ultimi tre anni e nell'anno in corso.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

Tabella 5: Movimentazione prodotto petrolifero al CBM nel 2015

Nave	Data fine operazione	Prodotto petrolifero netto movimentato (kg)
ALATAU	13/02/15	24.655.712
ALICANTE	02/03/15	62.562.540
ISABELLA	06/04/15	73.561.009
SEA NOSTRUM	06/05/15	69.693.933
TAURUS	30/05/15	47.670.521
SEA NOSTRUM	14/06/15	47.980.684
SEAFALCON	06/07/15	36.931.233
AEGEAN MYTH	01/08/15	53.177.078
MINERVA	03/09/15	55.000.110
SEASCOUT	06/10/15	49.130.184
MINERVA MAYA	05/11/15	39.997.728
TRIDENT HOPE	22/12/15	45.114.952
Numero Navi		12
Totale prodotto petrolifero netto movimentato (kg)		605.475.684



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

Tabella 6: Movimentazione prodotto petrolifero al CBM nel 2016

Nave	Data fine operazione	Prodotto petrolifero netto movimentato (kg)
MARS SUN	10/01/16	72.949.608
NISSON AMAFI	24/01/16	20.289.711
HARMONY	23/02/16	64.038.713
OHIO	11/04/16	34.420.421
SUVOROVSKY PROSPECT	23/04/16	3.957.859
SAINT NICHOLAS	27/04/16	22.755.486
AEGEAN MYTH	03/05/16	36.426.944
DONAT	17/05/16	26.333.224
SEATRIUMPH	30/05/16	37.062.485
OHIO	31/05/16	10.068.299
SEASENATOR	10/06/16	46.413.948
SIFNOS	19/06/16	43.966.923
SEABRAVERY	03/07/16	34.562.621
SIGNAL CHEETAH	08/07/16	81.948.463
EUROCHAMPION 2004	22/07/16	37.267.540
MESAIEED	27/07/16	79.879.720
SEA SENATOR	31/07/16	40.042.201
NEVERLAND	07/08/16	36.019.710
SYRA	24/08/16	15.983.173
SEAMUSIC	22/10/16	35.254.233
KAROLOS	09/12/16	40.470.101
SMYRTI	12/12/16	40.692.222
ELENI	27/12/16	21.860.413
Numero Navi		23
Totale prodotto petrolifero netto movimentato (kg)		882.664.018



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

Tabella 7: Movimentazione prodotto petrolifero al CBM nel 2017

Nave	Data fine operazione	Prodotto petrolifero netto movimentato (kg)
KARVOUNIS	04/01/17	24.969.658
MELTEMI	30/01/17	39.999.125
SEAPRINCE	20/02/17	73.393.878
AGISTRI	05/06/17	25.840.600
TONY	23/06/17	60.905.854
ALCINA	29/06/17	15.821.663
MARIKA	09/07/17	45.082.366
MARIKA	19/07/17	34.774.500
KRITI SFAKIA	19/08/17	74.661.045
DONAT	15/09/17	54.836.848
EPISKOPI	20/09/17	15.049.528
SIGNAL PUMA	23/09/17	34.888.160
SEA SENATOR	05/10/17	66.727.769
KAROLOS	16/10/17	29.576.269
RED MOON	21/10/17	25.778.170
DUBAI BEAUTY	30/10/17	34.006.317
MILTADIS	20/11/17	39.851.202
EUROSPIRIT	14/12/17	30.034.087
FRONT NJORD	26/12/17	38.945.972
Numero Navi		19
Totale prodotto petrolifero netto movimentato (kg)		765.143.011



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

Tabella 8: Movimentazione prodotto petrolifero al CBM nel 2018

Nave	Data fine operazione	Prodotto petrolifero netto movimentato (kg)
FRONT NJORD	01/01/18	15.884.181
SEAPRINCE	13/01/18	34.938.010
DELTA IOS	14/01/18	70.057.720
DELTA MARIA	06/02/18	45.817.203
ULTIMATE FREEDOM	13/02/18	39.920.855
PISSIOTIS	18/02/18	74.986.200
ALTEREGO II	05/03/18	23.794.530
MONTE TOLEDO	25/03/18	34.614.915
SEAPRINCESS	09/04/18	29.967.524
Numero Navi		9
Totale prodotto petrolifero netto movimentato (kg)		369.981.138

Il Gestore dichiara che allo scopo di mantenere efficienti le attrezzature di movimentazione dei prodotti petroliferi, vengono eseguiti controlli, ispezioni e manutenzioni secondo determinate procedure e frequenze, nell'ottica del mantenimento della massima affidabilità e sicurezza di esercizio.

In particolare il Gestore indica i seguenti controlli (in corsivo le dichiarazioni del Gestore):

- *Sulla Sea-line sono effettuate ispezioni interne con controllo spessimetrico con la tecnica a ultrasuoni con sistema robotizzato: tali ispezioni verificano le variazioni di spessore lungo tutto il tracciato dell'oleodotto. Inoltre viene effettuata una prova idraulica della linea in presenza della Commissione locale per le sostanze esplosive ed infiammabili prevista dall'art. 48 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione modificato con D.P.R. n. 988 del 24/04/1975. I controlli spessimetrici vengono effettuati ogni 10 anni, in coincidenza del fuori servizio del CBM per la sostituzione delle manichette; tale controllo viene eseguito ogni due fuori servizio del CBM. Se a seguito dell'ultimo controllo effettuato sono rilevati cali di spessori della linea, il successivo controllo viene programmato per il successivo fuori servizio del CBM (dopo 5 anni).*
- *Le manichette di collegamento tra Sea-line e boa pontone e tra questa ed i manifold delle navi cisterna sono sottoposte a collaudo ogni 12 mesi ed alla sostituzione completa delle stesse ogni 5 anni. Anche in questo caso i collaudi sono eseguiti in presenza della Commissione locale sopra citata.*



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

5.2 Monitoraggio delle emissioni odorigene presso il CBM

Il Gestore dichiara che, nel corso del 2017 e 2018, sono state effettuate misure di H₂S e COV con strumentazione portatile durante le fasi di ormeggio delle navi cisterne al CBM, di scarico del prodotto petrolifero e nelle fasi finale di disormeggio.

Le attività di monitoraggio vengono pertanto condotte, a cura del Gestore, esclusivamente nelle suddette fasi di pertinenza della Raffineria di Taranto ossia durante l'ormeggio, la movimentazione ed il successivo disormeggio delle navi cisterna. Il Gestore sottolinea che tutte le modalità di scarico delle navi presso il Campo Boe della Raffineria di Taranto sono descritte e disciplinate nella procedura del Sistema di Gestione Integrato dello Stabilimento "opi sg hse 025".

Pertanto il Gestore ritiene che tutte le fasi non contemplate in quelle sopra descritte (ad esempio lo stazionamento in rada delle navi cisterna) non siano di pertinenza Eni.

Nella tabella seguente, per ogni nave cisterna oggetto di monitoraggio, il Gestore ha riportato le concentrazioni medie di H₂S e COV e la concentrazione massima di COV misurate.

Inoltre il Gestore ha indicato l'attività svolta presso il CBM durante le attività di monitoraggio.

Il Gestore dichiara che la finalità dei suddetti monitoraggi, oltre alla valutazione preliminare delle sostanze potenzialmente odorigene, è quella di ridurre e/o interrompere il rateo di prodotto movimentato ogniqualvolta dovessero riscontrarsi potenziali impatti odorigeni e/o valori più elevati delle concentrazioni misurate.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

Nave cisterna	Prodotto petrolifero movimentato	Data di monitoraggio	Ora	Attività svolte	H ₂ S (ppm)	COV (ppm)	COV max (ppm)
FRONT NJORD	Basrah Light Crude Oil	25/12/2017	09:30 - 11:30	Ormeggio e misure	0	-	-
		25/12/2017	23:30	Scarico prodotto	0	-	-
		26/12/2017	13:00	1 h dopo disormeggio	0	-	-
SEAPRINCE	Iranian Heavy Crude Oil	11/01/2018	13:48 - 15:48	Ormeggio e misure	0	-	-
		12/01/2018	03:48	Scarico prodotto	0	-	-
		12/01/2018	15:18	Disormeggio	0	-	-
DELTA IOS	Forozan Crude Oil	13/01/2018	08:24 - 10:24	Ormeggio e misure	0	-	-
		13/01/2018	22:24	Scarico prodotto	0	-	-
		14/01/2018	15:20	20' dopo disormeggio	0	-	-
DELTA MARIA	Forozan Crude Oil	05/02/2018	10:30 - 12:30	Ormeggio e misure	0	-	-
		05/02/2018	23:30	Scarico prodotto	0	-	-
		06/02/2018	19:00	1 h dopo disormeggio	0	-	-
ULTIMATE FREEDOM	Iranian Heavy Crude Oil	12/02/2018	09:30 - 11:30	Ormeggio e misure	0	-	-
		12/02/2018	22:30	Scarico prodotto	0	-	-



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

Nave cisterna	Prodotto petrolifero movimentato	Data di monitoraggio	Ora	Attività svolte	H ₂ S (ppm)	COV (ppm)	COV max (ppm)
		13/02/2018	18:30	1 h dopo disormeggio	0	-	-
PISSIOTIS	Forozan Crude Oil	17/02/2018	10:30 - 12:30	Ormeaggio e misure	0	-	-
		18/02/2018	00:30	Scarico prodotto	0	-	-
		18/02/2018	18:30	Disormeggio	0	-	-
ALTEREGO II	Iranian Heavy Crude Oil	05/03/2018	08:51 - 09:23	Ormeaggio	0	0,27	0,37
		05/03/2018	12:17 - 12:48	Misure	0	0,41	0,56
		05/03/2018	23:15 - 23:45	Disormeggio	0	0,60	0,83
		08/03/2018	15:06 - 15:36	Riunione di sicurezza	0	0,24	0,27
		08/03/2018	16:18 - 16:48	Scarico prodotto	0	0,25	0,48
		08-09/03/2018	23:42 - 00:12	Fie disormeggio -30' dopo disormeggio	0	0,37	0,64
		09/03/2018	00:42 - 01:12	1 h - 1h 30' dopo disormeggio	0	0,21	0,41
MONTE TOLEDO	Forozan Crude Oil	24/03/2018	12:07 - 12:42	Ormeaggio	0	0,59	1,64
		24/03/2018	15:08 - 15:26	Misure	0	0,61	1,46
		25/03/2018	01:26 - 01:43	Scarico prodotto	0	0,73	1,17
		25/03/2018	12:16 - 12:56	Disormeggio - 30' dopo disormeggio	0	0,58	0,79
SEAPRINCE	Iranian Heavy Crude Oil	08/04/2018	07:50 - 08:41	Ormeaggio	0	0,71	0,96
		08/04/2018	13:02 - 13:31	Misure	0	0,62	1,44



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

Nave cisterna	Prodotto petrolifero movimentato	Data di monitoraggio	Ora	Attività svolte	H ₂ S (ppm)	COV (ppm)	COV max (ppm)
		08/04/2018	22:33 - 23:15	Scarico prodotto	0	0,63	1,22
		09/04/2018	10:51 - 11:57	6 - 7 h dopo fine scarico prodotto	0	0,64	1,15
		09/04/2018	13:33 - 14:16	3' - 46' dopo disormeggio	0	0,54	0,92

Il Gestore sottolinea che la concentrazione di H₂S è risultata sempre pari a 0 ppm, mentre la concentrazione media di COV è risultata compresa tra 0,21 ppm e 0,73 ppm, e la concentrazione massima tra 0,27 ppm e 1,64 ppm.

5.3 Monitoraggio delle emissioni odorigene in rada Mar Grande

Al fine di effettuare una valutazione preliminare delle potenziali emissioni odorigene correlate alle navi alla fonda nella rada del Mar Grande, nel marzo 2018 il Gestore ha provveduto a effettuare misure di H₂S e COV, con strumentazione portatile, in aree circostanti cinque navi "target" (due navi cisterna e tre navi carrier), le cui eventuali emissioni potevano influenzare l'area del centro urbano di Taranto. Nella tabella seguente fornita dal Gestore sono sintetizzati i risultati ottenuti in termini di concentrazioni medie di H₂S e COV e di concentrazione massima di COV.

Nave	Tipologia nave	H ₂ S (ppm)	COV (ppm)	COV max (ppm)
BLACK SHARK	nave cisterna	0	0,26	0,38
ZEFFIRE	nave cisterna	0	0,29	0,33
AGIOS SOSTIS	nave carrier	0	0,41	0,74
ANANGEL FORTUNE	nave carrier	0	0,29	0,57
PYXIS OCEAN	nave carrier	0	0,27	0,38

La concentrazione di H₂S è risultata sempre pari a 0 ppm, la concentrazione media di COV è risultata compresa tra 0,26 ppm e 0,41 ppm, la concentrazione massima tra 0,33 ppm e 0,74 ppm.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

6. PROPOSTA NUOVO MONITORAGGIO EMISSIONI ODORIGENE PRESSO CBM

A valle della valutazione preliminare conoscitiva effettuata negli anni 2017 e 2018 dal Gestore, lo stesso propone, alla ripresa delle attività del CBM, di effettuare una nuova campagna di monitoraggio così articolata:

- contestuale campionamento di aria ambiente in sacche di Nalophan e canister durante differenti fasi di attività al CBM (ormeggio, scarica, disormeggio);
- misura della direzione e velocità del vento in concomitanza al campionamento di aria;
- valutazione olfattometrica del campione di aria nella sacca di Nalophan secondo la norma UNI EN 13725:2004;
- analisi chimica del campione di aria nel canister per la determinazione dei seguenti composti odorigeni:
 - H₂S;
 - COV totali e singolo composto tra i seguenti: 1,3 ottadiene, 2 metilpentano, benzene, butene-1, butadiene (1,3), cicloesano, esadiene, etano, etilene, etilbenzene, o,m,p, xilene, metilcicloesano, nbutano, n-ottano, n-pentano, naftene C8, n-eptano, n-esano, propano, propilene, toluene;
 - RSH totali e singolo composto tra i seguenti: carbonio disolfuro, difenilsolfuro, dimetilsolfuro, etilmercaptano, metildisolfuro, metilmercaptano, n-amilmercaptano, tiofene (C2/3/4).



Commissione Istruttoria AIA-IPPC Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

7. CONCLUSIONI

In conclusione:

- considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);
- considerati i contenuti della documentazione presentata dal Gestore e riportati nel presente parere;

IL GRUPPO ISTRUTTORE

ritiene che la prescrizione di cui all'art. 1, comma 4 (rif. Prescrizione n. 11 del parere istruttorio conclusivo) del DM 92 del 14/03/2018, che prevede la presentazione di uno "*studio volto a valutare l'eventuale presenza di emissioni odorogene connesse all'attività di carico/scarico presso il Campo Boe. Tale studio deve essere corredato anche di dati statistici della movimentazione degli ultimi tre anni, da stime quali - quantitative dei fenomeni odorogeni e da una descrizione delle operazioni e delle procedure attuate*", è adempiuta a condizione che sia rispettata la seguente prescrizione:

- entro 60 giorni dall'adozione del presente parere, il Gestore deve trasmettere ad ISPRA una proposta di cronoprogramma di dettaglio della nuova campagna di misura prevista al paragrafo 6, da concordare preventivamente con ISPRA stessa, che sia rappresentativa di un intero anno, riportando in particolare:
 - a) gli aspetti tecnici riferiti al campionamento come la durata, numero dei campioni e punto di prelievo. A riguardo, si raccomanda di effettuare campionamenti non istantanei e in numero tale da caratterizzare l'emissione che si sviluppa durante le operazioni di ormeggio, scarico e disormeggio; inoltre, per quanto tecnicamente possibile, si raccomanda di uniformare e sincronizzare i tempi di prelievo relativi alle analisi olfattometriche e a quelle chimiche. Infine, si raccomanda di effettuare tali campionamenti in posizioni quanto più prossime agli attacchi per il collegamento della boa pontone al *manifold* della nave e, se possibile, in posizione di sottovento;
 - b) le caratteristiche tecniche degli strumenti utilizzati;
 - c) una eventuale attività di controllo nella fase successiva al disormeggio delle navi cisterna, al fine di valutare eventuali emissioni odorogene.

Gli esiti di tale attività di monitoraggio, corredati da apposita Relazione tecnica, devono essere trasmessi ad ISPRA. Qualora emergano particolari criticità, ISPRA ne darà comunicazione all'Autorità competente.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

8. TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore, ai sensi del decreto 6 marzo 2017 n. 58 relativo alle tariffe da applicare alle istruttorie delle AIA, ha versato la tariffa prevista, ritenuta congrua.

9. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo non necessita di aggiornamenti.